

N. 2157

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, SCHIFANI
e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1997

Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno
della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

ONOREVOLI SENATORI. - Da alcuni anni e soprattutto in questi ultimi tempi, si assiste ad un'evoluzione epocale delle modalità di comunicazione al pubblico.

La cosiddetta «società dell'informazione» subisce quasi ogni giorno delle rilevanti modifiche, dovute al ricorso a mezzi sempre più raffinati, in grado di consentire la circolazione delle idee senza intermediari e di ridurre al massimo i costi di contribuzione.

Le tecnologie comunicative e sociali diventano sempre più sofisticate e si espandono con estrema velocità.

L'agevole scomposizione numerica dei dati conferisce importanza sempre maggiore alla trasmissione digitale (programmi trasmessi in forma criptata con emissioni digitali via satellite) rispetto a quella analogica via etere.

Un'opera dell'ingegno, pertanto, può essere diffusa mediante supporti materiali oppure in forma quasi immateriale.

Vi è la tendenza a diffondere le opere dell'ingegno, senza servirsi di supporti meccanici per tutti i trasferimenti. Pertanto, si pone un problema con riferimento alla «fisicità» dei modi di produzione e trasmissione delle opere dell'ingegno. Al riguardo va rilevato come le microcorrenti siano scarsamente aggredibili dagli strumenti previsti dalla vigente normativa.

Aumentano quindi in modo molto significativo le «occasioni» di comunicare tra le persone.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la libertà di espressione del pensiero e di informazione riceve una speciale tutela a livello costituzionale (articolo 21). Infatti, a tutti i cittadini viene garantita la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione

Da qui discende il preciso interesse che questa libertà venga protetta nel modo più completo mediante una tutela della manifestazione delle idee e della loro circolazione,

anche durante il processo di trasferimento, senza d'altro canto dar vita ad un sistema normativo troppo vincolante e, quindi, in contrasto con la necessità di favorire ad ogni livello la evoluzione tecnologica del settore.

Assistiamo parallelamente ad un fenomeno criminoso, la cosiddetta pirateria audiovisiva, che rappresenta un «virus letale» per la libera espressione e diffusione delle idee poiché è in grado di disporre di mezzi raffinati per attentarvi, con esiti purtroppo assai dannosi.

Il presente disegno di legge è teso a combattere questo fenomeno. Il suo complesso di norme è idoneo a colmare una lacuna legislativa, accentuata dalla rapidissima evoluzione delle sofisticate tecnologie nel settore della comunicazione dell'immagine e del suono, cui si accompagna l'accresciuto rilievo sociale, culturale ed economico del fenomeno stesso.

Nel caso in esame, occorre emanare un'autonoma e organica legge, senza ricorrere alla tecnica della «novellazione». Il fenomeno denunciato è talmente grave da richiedere norme complete, chiare e di facile lettura.

Le leggi speciali sinora emanate si sono rivelate del tutto insufficienti, sia per la frammentazione delle fattispecie esaminate che per la esiguità delle pene previste.

Non è più rinviabile l'impegno di affrontare e disciplinare il fenomeno della pirateria audiovisiva nella sua interezza, attraverso la disamina di ogni sua forma di manifestazione (pirateria televisiva, satellitare, videocassette, *compact disk*), integrando in maniera più incisiva le norme penali vigenti. Il mancato controllo di un fenomeno tanto grave aumenterebbe in modo irreversibile l'allarme sociale già suscitato e relegherebbe nel mercato internazionale il nostro Paese tra le «zone a rischio».

L'abusiva utilizzazione, con qualsiasi procedimento anche via etere, sia in chiaro che

criptato, o via cavo, e l'illecita commercializzazione di un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio hanno assunto dimensioni così rilevanti da richiamare l'interesse delle grandi organizzazioni criminali. Esse, operando con mezzi e potenzialità notevoli, hanno scoperto un nuovo filone da cui trarre ingenti profitti destinati a finanziare traffici illegali, quali quelli della droga e del riciclaggio del «denaro sporco».

Una siffatta attività, inoltre, è un facile schermo per quelle illegali.

Dati significativi riguardano il numero delle videocassette e musicassette sequestrate dalle forze dell'ordine, in collaborazione con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (nel 1993, circa un milione di pezzi), nonché la rilevanza di questa industria, che prospera nella illegalità con un'incidenza sul «fatturato» di alcune centinaia di miliardi.

I pericoli maggiori, poi, vengono dal ricorso alle cosiddette «autostrade informatiche», agli strumenti di distribuzione diretta di opere nella casa (Internet), alle registrazioni dal vivo (*live*), alla possibilità di captare segnali per via satellitare ed a tutte le altre nuove tecnologie.

È, quindi, impressionante l'aspetto criminale del fenomeno, che purtroppo sembra essere tollerato dagli utenti. Costoro, male informati, lo ritengono «mercato lecito», senza rendersi conto di diventare corresponsabili di azioni delittuose.

Si potrebbe sintetizzare questo strano connubio, coniando per analogia il seguente messaggio: «chi fruisce di un prodotto audiovisivo pirata è come se usasse una dose di droga in quanto ne finanzia l'illecito mercato, o collaborasse al riciclaggio del denaro sporco».

La magistratura e le forze dell'ordine, sempre più sensibili a questa drammatica situazione, si sono costituite in *pool* anti-pirateria nei centri maggiormente a rischio e con l'aiuto della SIAE e del Centro controllo emissioni radio (CCER), pur con mezzi insufficienti, sono riuscite a stroncare sul

nascere numerose attività criminali mediante interventi particolarmente efficaci.

La magistratura, poi, ha dato un'interpretazione della vigente normativa sempre più aderente alle esigenze del Paese, con la positiva conseguenza di riconoscere il concorso tra i reati previsti dalle leggi speciali ed altri contemplati dal codice penale.

Dalle considerazioni sinora illustrate emerge l'urgenza del presente intervento legislativo, che tiene conto anche di altri aspetti non meno rilevanti del fenomeno in esame, così da offrire agli operatori del diritto, in primo luogo ai magistrati, norme semplici e incisive.

Esiste anche un indiscutibile aspetto culturale, che riguarda la mancanza di una «responsabile coscienza sociale».

Le attività «pirata» ledono interessi privatistici ma soprattutto un interesse pubblico, anche sotto il profilo dell'evasione fiscale.

I produttori e distributori delle opere dell'ingegno tutelate dalle norme sul diritto d'autore assistono, talora impotenti, ad un attacco sistematico al corretto funzionamento del mercato, subendo danni ingentissimi con conseguenze anche sul livello occupazionale e sulle aziende dell'indotto.

Gli autori sono scoraggiati e tendono a ridurre la produzione di opere.

Da un recente studio condotto dalla Federazione anti-pirateria audiovisiva (FAPAV), emerge che il livello occupazionale nel settore ha raggiunto ormai oltre 25 mila addetti, oltre il cosiddetto indotto.

Tali livelli di servizio e di occupazione possono essere evidentemente mantenuti a condizione che gli introiti e gli investimenti siano adeguati, in grado di sostenere le grandi sfide delle innovazioni tecnologiche e della concorrenza del mercato mondiale.

Ogni sfruttamento illecito di un'opera audiovisiva riduce sensibilmente le risorse di investimento, se solo si considera che il settore televisivo copre il 55 per cento degli investimenti produttivi nel campo cinematografico, quello delle videocassette il 25 per cento e la «sala» il 20 per cento (fonte AGIS).

L'utilizzatore del prodotto illecito offende la propria intelligenza, diminuendo la sensi-

bilità per le qualità artistiche ed estetiche del prodotto lecito.

Riduzione delle opere dell'ingegno, insensibilità verso l'opera d'arte, colpevole connivenza con soggetti che agiscono in modo tale da favorire la microcriminalità, per poi giungere alle più importanti organizzazioni criminali, incidenza negativa sulla corretta applicazione delle regole di mercato, lesione dell'immagine di un popolo anche nei rapporti internazionali.

Queste condizioni rendono urgente recuperare una «coscienza sociale», ripristinare un corretto funzionamento del mercato, salvaguardando l'industria del settore e le relative maestranze sempre più compromesse da questo traffico illecito. Il fine è di stroncare la «pirateria audiovisiva» anche nei canali internazionali così da garantire la tutela della qualità del prodotto e dimostrare la seria volontà di questo Stato di intervenire ad ogni livello, operativo e diplomatico, per eliminare o quanto meno ridurre il più possibile tale deprecato fenomeno.

L'Unione europea si sta muovendo con grande serietà per favorire una armonizzazione delle normative degli Stati membri.

Gli altri Stati lamentano un nostro modesto impegno, soprattutto a livello legislativo, nel combattere la pirateria audiovisiva, con il rischio di dover subire le ritorsioni economiche, più volte minacciate.

Il disegno di legge consta di 15 articoli.

In particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 10 configurano distinte ipotesi di reato, eventualmente concorrenti con altri reati previsti sia nel codice penale che in leggi speciali.

Viene anche punito il soggetto «privato» e colui che agisca solo «per colpa».

La gravità delle pene è commisurata alla pericolosità e allo spessore del fenomeno criminoso.

L'articolo 5 stabilisce che tutti i supporti audiovisivi e fonografici destinati alla vendita e al noleggio per il mercato *home-video* e discografico siano muniti di uno speciale «contrassegno» (codice a barre) agevolmente identificabile, ma di difficile contraffazione.

Gli articoli 11, 12 e 13 assegnano una «funzione di vigilanza» alla SIAE e al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

L'attività rientra nei compiti della SIAE, perchè ai sensi dell'articolo 2 del nuovo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1995, n. 223, si occupa della tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno e diritti connessi, in Italia e all'estero, nonchè del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per la repressione delle violazioni nelle materie di cui agli articoli 6, comma 10, lettera d), e 15, comma 8, e con riferimento agli articoli 30 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Le loro funzioni vengono così integrate con un compito molto delicato nei rispettivi settori di competenza.

Certamente le sole norme giuridiche non sono in grado di svolgere pienamente una funzione «pedagogica» nei confronti, in particolare, dei giovani per agevolarne un giusto orientamento culturale.

Tuttavia, la previsione di reati specifici e di ipotesi sanzionate amministrativamente per gli utenti, puniti con pene pesanti e sanzioni accessorie in grado di portare a conoscenza di tutti l'illecito commesso, rappresentano senza dubbio un importante deterrente e un significativo miglioramento della produzione normativa.

Non si può infine ignorare la necessità di offrire strumenti più sofisticati alla magistratura e alle forze dell'ordine e diffondere messaggi che aiutino i cittadini a prendere coscienza di questa grave situazione. Il richiesto impegno legislativo deve quindi essere completato dall'individuazione e dalla realizzazione di interventi preventivi, nella consapevolezza che le spese sostenute per la lotta contro la pirateria rappresentano un sicuro investimento a favore dell'intero Paese.

Ci si augura che questo appello venga accolto da tutte le forze presenti in Parlamento, che potranno ancora una volta dimostrare la loro sensibilità nello studio di strumenti idonei di lotta contro fatti di inciviltà, indegni delle nostre tradizioni culturali e sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque, con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, abusivamente utilizza in pubblico, duplica, riproduce, per fine di lucro, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette o alla proiezione privata è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. La pena è aumentata:

a) per chi abbia illecitamente utilizzato in pubblico via etere o via cavo o in sale cinematografiche per più di cinque volte opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

b) per chi abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre 50 copie della stessa opera;

c) per chi, esercitando attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

d) per chi abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 2.

1. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire chiunque, per fine di lucro, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, proietta in pubblico o in privato o trasmette a mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento:

a) duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera dell'ingegno tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito te-

levisivo, cinematografico, delle videocassette o alla proiezione privata;

b) duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, di videocassette o alla proiezione privata, prive del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), di cui all'articolo 5, o dotate di contrassegno contraffatto o alterato.

2. La pena è aumentata per chi, esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti audiovisivi, abbia detenuto, distribuito o venduto videocassette o altri supporti audiovisivi, abusivamente riprodotti o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

Art. 3.

1. Chiunque, per fine di lucro, abusivamente duplica o riproduce in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento e supporto, un'opera fonografica tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. La pena è aumentata:

a) per chi, esercitando attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

b) per chi abbia promosso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Chiunque, per fine di lucro, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, fa ascoltare in pubblico o trasmette a mezzo della radio duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera fonografica tutelata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio o comunque dotate di contrassegno SIAE contraffatto o alterato è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire.

2. La pena è aumentata per chi, esercitando attività di distribuzione o vendita di supporti fonografici, abbia detenuto, distribuito o venduto dischi, musicassette o altri supporti fonografici abusivamente riprodotti, non dotati del contrassegno SIAE di cui all'articolo 5, ove richiesto, o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.

Art. 5.

1. Tutti i supporti audiovisivi e fonografici destinati alla vendita e al noleggio per il mercato *home-video* e discografico, sui quali siano riprodotte o registrate opere dell'ingegno tutelate dalla normativa sul diritto d'autore ed i diritti connessi al suo esercizio, riservate al circuito televisivo, cinematografico, o alla proiezione privata, devono essere muniti di marchio di commercio con codice a barre, denominato contrassegno, rilasciato dalla SIAE, da apporsi in posizione facilmente visibile sull'esterno della videocassetta o di altro supporto audiovisivo o fonografico.

2. Il contrassegno deve avere caratteristiche tali da non poter essere agevolmente alterato o contraffatto, e da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì la indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

3. Le caratteristiche di stampa del contrassegno sono concordate tra la SIAE e le associazioni di categoria.

Art. 6.

1. Chiunque contraffà o altera un contrassegno SIAE per supporti audiovisivi o fonografici, ovvero appone su una riproduzione o duplicazione di un'opera dell'ingegno su supporto audiovisivo o fonografico

un contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o corrispondente a opera diversa, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire.

2. Con la stessa pena è punito il funzionario SIAE addetto al rilascio del contrassegno, il quale rilascia un contrassegno non conforme ai requisiti previsti dall'articolo 5.

Art. 7.

1. Se i fatti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 sono commessi per colpa la pena è dell'ammenda sino a 4 milioni di lire.

Art. 8.

1. Alla condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della presente legge consegue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale.

2. La condanna di cui al comma 1 comporta altresì la pubblicazione della sentenza su uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo, nonché la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipotesi contemplate dall'articolo 1, comma 2, la revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 9.

1. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o

destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 10.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle video cassette, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi o fonografici non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, con la sanzione amministrativa di lire 300.000 per ogni utilizzazione, duplicazione, riproduzione o copia acquistata o noleggiata.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate la pena è dell'arresto sino a trenta giorni e dell'ammenda sino a lire 2 milioni nonchè della confisca degli strumenti e del materiale, della pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se imprenditore, della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 11.

1. La funzione di vigilanza sulla pirateria televisiva, satellitare, fonografica e audiovisiva spetta alla SIAE e all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Art. 12.

1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria hanno il compito di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, attraverso la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

2. La vigilanza è esercitata anche nei confronti di soggetti che compiano l'abuso senza fini di lucro e fuori dell'esercizio di attività imprenditoriale.

3. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione e ricezione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso la emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica.

4. L'inottemperanza alle richieste di accesso o di esibizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Art. 13.

1. Gli ispettori della SIAE e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di accertamento di violazioni delle norme di legge, compilano processo verbale da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti

previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 14.

1. Nell'ambito dei procedimenti relativi ai reati previsti dalla presente legge possono costituirsi parte civile la SIAE, i produttori fonografici, i produttori cinematografici, i loro licenziatari, cessionari o aventi causa, le relative associazioni di categoria, nonchè il titolare del diritto d'autore dell'opera illecitamente riprodotta, duplicata, utilizzata in pubblico o in privato, via etere o via cavo o in sala cinematografica, o mancante di contrassegno SIAE, ove richiesto, o con contrassegno contraffatto o alterato.

2. Le associazioni di categoria dei produttori e concessionari di opere cinematografiche, di supporti audiovisivi o fonografici e della emittenza radiotelevisiva nonchè le associazioni aventi la finalità di promuovere la tutela dei diritti relativi ai supporti audiovisivi e fonografici possono intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 93 del codice di procedura penale.

Art. 15.

1. Non è punibile per i reati di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 10 colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 1 e 2, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Qualora le informazioni di cui al comma 1 vengano fornite dopo la contestazione da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della chiusura del procedimento di primo grado, la pena è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore di cui agli articoli 1, comma 2, lettera *d*), e 3, comma 2, lettera *b*).